

**AVVISO SULLE MODALITA' E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE
(Art. 24, comma 4, del Regolamento assembleare ed elettorale)
Nomina dei componenti alle Cariche Sociali**

L'assemblea ordinaria dei soci è prevista in data 30 aprile 2023 in prima convocazione ed occorrendo in data 6 maggio 2023 in seconda convocazione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera b), del Regolamento assembleare ed elettorale, le candidature devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e, pertanto, la presentazione delle candidature è ammessa esclusivamente entro il giorno 01 marzo 2023.

Art. 24, comma 4, del Regolamento assembleare ed elettorale: *“Almeno novanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:*

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;*
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;*
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;*
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.”*

MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Le modalità e tempistiche per la candidatura alle Cariche Sociali sono disciplinate nel Regolamento assembleare ed elettorale della Banca, in particolare agli articoli da 24 a 26.

Il suddetto Regolamento, alla cui integrale lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca.

Si riepilogano di seguito alcuni aspetti di maggior rilievo:

- Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.
- Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da tre persone

diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Banca. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al Regolamento assembleare ed elettorale, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.

- All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee.
- A pena di inammissibilità: le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre; le candidature devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali; non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.
- Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Banca e deve essere sottoscritto da ciascun candidato, con firma autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Banca o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Banca a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.
- Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2. e 26.3 del Regolamento assembleare ed elettorale sono considerate come non presentate.
- Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Banca in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno quarantacinque giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Banca sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.
- I candidati devono essere soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza. In difetto, il presidente del consiglio di amministrazione della Banca comunica ai candidati ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, escludendo i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei".
- L'elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate, tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi, è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, in modo visibile, nella sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet della stessa.

**COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA
CONSIDERATA OTTIMALE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Art. 29, comma 1, del Regolamento assembleare ed elettorale: *“Si possono candidare alla carica di amministratore i Soci aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate approvato dalla Capogruppo.”*

Il consiglio di amministrazione ritiene che il numero effettivo di consiglieri debba considerarsi il più coerente e congruo rispetto: alle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alla dimensione, alla complessità ed alle prospettive dell'attività coerente con le indicazioni contenute nel progetto societario del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca; all'esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l'agilità dell'attività consiliare ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti; all'esigenza di garantire un'adeguata diversificazione all'interno dell'organo gestorio.

L'art. 34 dello statuto sociale prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da 5 a 9 amministratori. A riguardo, in aderenza allo statuto sociale ed al Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate approvato dalla Capogruppo, si ritiene ottimale un numero tra i sette ed i nove componenti del consiglio di amministrazione.

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno degli eventuali comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati e che operino con autonomia di giudizio.

Il consiglio di amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di formalizzare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i componenti degli Organi Sociali.

Competenza e Professionalità	I componenti degli Organi Sociali devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca.
Onorabilità	I componenti degli Organi Sociali devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile e non assumere comportamenti che, pur non integrando fattispecie di illecito e/o reato, appaiano incompatibili con l'incarico di amministratore o possano comportare per la Banca conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.
Correttezza	I componenti degli Organi Sociali devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
Incompatibilità (c.d. interlocking)	I titolari di cariche in organi di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, dovranno assumere sin dall'accettazione della candidatura l'impegno a rinunciare alle suddette cariche contestualmente all'eventuale nomina ovvero di attestare che le cariche detenute non danno luogo a ipotesi di incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni.
Indipendenza di giudizio - Conflitti di interesse	I componenti degli Organi Sociali devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti, ossia agire con indipendenza di giudizio, che non deve essere compromessa da eventuali conflitti di interesse di natura professionale e/o finanziaria, effettivi o potenziali, che possano ostacolare la capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera indipendente e oggettiva.
Disponibilità di tempo	I componenti degli Organi Sociali devono essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato sia all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, che agli altri loro incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative o professionali.
Rappresentatività base sociale e territori di riferimento	Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del consiglio di amministrazione deve tendere al perseguimento di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali.
Equilibrio tra i generi e diversità	La composizione degli Organi Sociali deve tendere ad una diversità di genere e diversificazione in termini di esperienze professionali e di fasce di età.
Indipendenza	La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, ai sensi dell'art. 34.5 dello statuto sociale, costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.
Formazione	In linea con le raccomandazioni di Vigilanza circa la necessità per le banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Aziendali, i componenti degli Organi Sociali si impegnano ad adempiere all'obbligo di formazione permanente.